

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **428/1988** (ECLI:IT:COST:1988:428)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **24/02/1988**; Decisione del **24/03/1988**

Deposito del **07/04/1988**; Pubblicazione in G. U. **20/04/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13737**

Atti decisi:

N. 428

ORDINANZA 24 MARZO-7 APRILE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 195, 512 e 513 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1973 dal Tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di Ferraresso Gino ed altro, iscritta al n. 697 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Padova - nel decidere, fra l'altro, su un appello proposto dalla parte civile avverso una pronuncia assolutoria del Pretore appellata anche dal pubblico ministero, ma con impugnazione successivamente rinunciata da quest'ultimo - ha, con ordinanza del 9 luglio 1973 (pervenuta a questa Corte l'8 ottobre 1987), sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità del "disposto" degli artt. 195, 512 e 513 del codice di procedura penale, nella parte in cui, "denegandosi alla parte civile il diritto di proporre - autonomamente dal P.M. - appello rispetto alla sentenza, che non riconosce la responsabilità di un imputato in relazione ad un evento dannoso", pone "un limite ad una attività di quella parte, che, una volta assunta tale qualità, pare debba poterne esercitare tutti i diritti, che dalla stessa discendono, primo fra tutti quello di impugnativa, fondamentale a proposito dell'accesso, in pratica, al doppio grado di giurisdizione";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, in quanto già decisa dalla Corte con sentenza n. 1 del 1970, nonché con ordinanza n. 154 del 1970;

Considerato che, a prescindere da qualsiasi rilievo circa l'ammissibilità dell'appello proposto nella specie dalla parte civile, in presenza non solo dell'appello, poi rinunciato, proposto dal pubblico ministero, ma anche degli appelli proposti dagli imputati contro la medesima sentenza, la questione sollevata risulta già decisa da questa Corte con la sentenza n. 1 del 1970, la quale - nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 195 del codice di procedura penale per la "parte in cui pone limiti a che la parte civile possa proporre ricorso per cassazione contro le disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi civili" - ha avuto modo di precisare (punto 3 del Considerato in diritto) che il diniego, in certi casi, del diritto di appellare alla parte civile "si giustifica con la singolare posizione che essa, come parte lesa, ha nel processo penale; per cui non sembra irragionevole che, nel silenzio del pubblico ministero e dell'imputato, le manchi il potere di provocare il riesame sul fatto";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 195, 512 e 513 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Padova con ordinanza del 9 luglio 1973.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.